

COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA

PROVINCIA DI RIMINI

CONSIGLIO COMUNALE

COPIA DI DELIBERAZIONE

N° **0000014** del **07-02-2018**

OGGETTO

MODIFICA AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

L' anno duemiladiciotto addì sette del mese di Febbraio alle ore 15:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di appositi avvisi si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE .

Fatto l'appello nominale, risultano :

IL PRESIDENTE

GIORGETTI FILIPPO - presente

CONSIGLIERI :

N°	Cognome	Nome	Pr
1	CECCARELLI	ENZO	Sì
2	BALDASSARRI	UGO	Sì
3	BELLETTI	CRISTINA	Sì
4	BERARDI	ALESSANDRO ANTONIO	Sì
5	CECCARELLI	ADELE	Sì
6	GALEFFI	LORIS	Sì
7	LOMBARDI	DANILO	Sì
8	MEDRI OTTAVIANI	GIANLUCA	Sì
9	MONTICELLI	IVAN	Sì
10	NUCCI	CHRISTIAN	Sì
11	ORZELLECA	VINCENZO	Sì
12	STACCHINI	CHRISTIAN	Sì
13	TONINI	ALESSIA	Sì
14	VALENTINI	AMBRA	Sì
15	VORAZZO	SIMONE	Sì
16	ZANOTTI	CRISTINA	Sì

PRESENTI 17

ASSENTI 0

Gli Assessori non Consiglieri, senza diritto di voto, risultano :

MAGGIOLI ROBERTO PRESENTE
GIOVANARDI GIOVANNI PRESENTE

SCARONI LORETTA
NERI MICHELE

PRESENTE
PRESENTE

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale Sig. DOTT. DANILO FRICANO.

Trovando che il Numero dei presenti è legale per essere questa la 1° convocazione il Sig. FILIPPO GIORGETTI assume la presidenza ed apre la seduta che è dichiarata Pubblica nominando scrutatori i Consiglieri Sigg. BERARDI A. - MONTICELLI I. - ORZELLECA V..

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che riconosce potestà regolamentare all'ente locale disponendo al comma 1: *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2016 e successive modificazioni;

RITENUTO opportuno modificare, anche per adeguarlo alla normativa vigente, l'attuale regolamento agli art. 24 e 34, come meglio specificato nell'allegato "A";

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

RICHIAMATO il D.M. Interno 29 novembre 2017 che differisce al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio 2018-2020;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

VISTO il parere favorevole espresso in data 24.01.2018 dal DIRETTORE AMMINISTRATIVO ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi.

VISTO il parere favorevole espresso in data 24.01.2018 dal DIRETTORE AMMINISTRATIVO, in ordine alla regolarità contabile tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio comunale, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge.

VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione in data 29.01.2018;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali, come indicato nel verbale allegato all'originale della deliberazione nr. 8 assunta nella presente seduta;

A maggioranza di voti, espressi per alzata di mano, di cui favorevoli n.11, contrari n.6 (C. Belletti, U. Baldassarri, V. Orzelleca, L. Galeffi D. Lombardi, C. Stacchini).

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche al Regolamento Generale delle Entrate agli art. 24 e 34 come specificato in premessa e sintetizzate nell'allegato "A";
- 2) di aggiornare, a seguito delle modifiche di cui al punto 1) il Regolamento Generale delle entrate (All. B)
- 3) di dare atto che norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate e che comunque, in caso di

diffformità tra disposizioni dei diversi regolamenti, prevalgono quelle previste nel presente regolamento;

- 4) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa.

Inoltre, con apposita votazione, espressa per alzata di mano, di cui favorevoli n.11, contrari n.6 (C. Belletti, U. Baldassarri, V. Orzelleca, L. Galeffi, D. Lombardi, C. Stacchini),

DELIBERA

- 5) Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE 2017	REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE 2018
RECLAMO E MEDIAZIONE Art. 24 - Oggetto 1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92 come modificato dal d.lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune di Bellaria Igea Marina nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2. 2. Ai sensi dell'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92 per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del d.lgs. 546/92, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Art. 34 - Dilazione dei debiti non assolti 1. In caso di avviso di accertamento e ingiunzione di pagamento ovvero sollecito di pagamento, oltre a quanto già specificato, per le entrate non tributarie, ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria e non tributaria il Funzionario responsabile del tributo ovvero il responsabile del servizio, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole: a) Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 200,00 b) Regole generali per l'articolazione delle rate mensili fino ad un massimo di rate 60: - da 200,01 a 400,00 euro: fino a quattro rate; - da euro 400,01 a euro 1.000,00: fino a otto rate; - da euro 1.000,01 a euro 3.000,00: fino a dodici; - da euro 3.000,01 a euro 10.000,00: fino a ventiquattro rate; - da euro 10.000,01 a euro 40.000,00: fino a trentasei rate; - da euro 40.000,01 fino a 70.000,00: fino a quarantotto rate; - oltre euro 70.000,00 fino a sessanta rate. c) In ragione della natura dell'attività o della condizione lavorativa, il pagamento delle rate può essere allocato in determinati mesi dell'anno. d) Per importi rilevanti, almeno pari a 25.000,00 euro, il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale	RECLAMO E MEDIAZIONE Art. 24 - Oggetto 1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92 come modificato dal d.lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune di Bellaria Igea Marina nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2. 2. Ai sensi dell'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92 per le controversie di valore non superiore a cinq<u>u</u>antamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del d.lgs. 546/92, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Art. 34 - Dilazione dei debiti non assolti 1. In caso di avviso di accertamento e ingiunzione di pagamento ovvero sollecito di pagamento, oltre a quanto già specificato, per le entrate non tributarie, ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria e non tributaria il Funzionario responsabile del tributo ovvero il responsabile del servizio, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole: a) Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 200,00 b) Regole generali per l'articolazione delle rate mensili fino ad un massimo di rate 60: - da 200,01 a 400,00 euro: fino a quattro rate; - da euro 400,01 a euro 1.000,00: fino a otto rate; - da euro 1.000,01 a euro 3.000,00: fino a dodici; - da euro 3.000,01 a euro 10.000,00: fino a ventiquattro rate; - da euro 10.000,01 a euro 40.000,00: fino a trentasei rate; - da euro 40.000,01 fino a 70.000,00: fino a quarantotto rate; - oltre euro 70.000,00 fino a sessanta rate. c) Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni. d) In ragione della natura dell'attività o della condizione lavorativa, il pagamento delle rate può essere allocato in determinati mesi dell'anno. e) Per importi rilevanti, almeno pari a 25.000,00 euro, il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale

del debitore. e) Ogni valutazione in merito al numero di rate concedibili va effettuata sulla base della situazione patrimoniale e debitoria complessiva del richiedente. f) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe al piano rate previsto dalla lettera b) del presente comma. g) E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione). 2. Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso, e delle possibilità di pagamento del debitore. 3. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile. 4. Il debitore deve consegnare all'Ufficio Tributi le quietanze di pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento entro i termini di due rate comporta la decadenza dal beneficio di dilazione e l'obbligo di pagamento entro 15 giorni in unica soluzione del debito residuo. 5. In caso di revoca della dilazione, la stessa può essere riattivata se il debitore salda le rate scadute.	del debitore. f) Ogni valutazione in merito al numero di rate concedibili va effettuata sulla base della situazione patrimoniale e debitoria complessiva del richiedente. g) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe al piano rate previsto dalla lettera b) del presente comma. h) E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione), purchè non sia in corso una procedura esecutiva. 2. Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso, e delle possibilità di pagamento del debitore. 3. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile. 4. Il debitore deve consegnare all'Ufficio Tributi le quietanze di pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento entro i termini di due rate comporta la decadenza dal beneficio di dilazione e l'obbligo di pagamento entro 15 giorni in unica soluzione del debito residuo. 5. In caso di revoca della dilazione, a seguito del mancato pagamento delle rate di cui al punto 4, la stessa può essere riattivata se il debitore, preventivamente, salda le rate scadute. 6. Una volta iniziate le procedure esecutive eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1 soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune.
--	--

Comune di Bellaria Igea Marina

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento
- Art. 2 - Entrate comunali
- Art. 3 - Statuto del contribuente
- Art. 4 - Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali
- Art. 5 - Comunicazioni di atti e notizie al Servizio Tributi

CAPO - II DIRITTO DI INTERPELLO

- Art. 6 - Oggetto
- Art. 7 - Materie oggetto di interpello
- Art. 8 - Procedura ed effetti
- Art. 9 - Legittimazione e presupposti
- Art. 10 - Contenuto delle istanze
- Art. 11 - Inammissibilità delle istanze

CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Art. 12 - Oggetto dell'adesione
- Art. 13 - Ambito dell'adesione
- Art. 14 - Competenza
- Art. 15 - Attivazione del procedimento
- Art. 16 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio
- Art. 17 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 18 - Svolgimento del contraddittorio
- Art. 19- Contenuto dell'atto di accertamento con adesione
- Art. 20 - Esito negativo del procedimento
- Art. 21 - Modalità di pagamento
- Art. 22 - Perfezionamento ed effetti della definizione
- Art. 23 - Conciliazione giudiziale

CAPO IV - RECLAMO E MEDIAZIONE

- Art. 24 - Oggetto
- Art. 25- Effetti
- Art. 26 - Competenza
- Art. 27 - Valutazione

Art. 28 - Perfezionamento e sanzioni

CAPO V - RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

Art. 29 - Oggetto e cause ostative

Art. 30 - Ravvedimento del contribuente

CAPO VI - AUTOTUTELA

Art. 31 - Esercizio dell'autotutela

Art. 32 - Effetti

CAPO VII - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 33 - Regole generali per la riscossione

CAPO VIII - DILAZIONE - RIMBORSO ACCOLLO E COMPENSAZIONE

Art. 34 - Dilazione dei debiti non assolti

Art. 35 - Definizione e versamenti

Art. 36 - Disciplina della dilazione per importi iscritti a ruolo

Art. 37 - Rimborsi

Art. 38 - Accollo

Art. 39 - Compensazione

Art. 40 - Interessi

Art. 41 - Sospensione del versamento

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 - Norme di rinvio

Art. 43 - Entrata in vigore

CAPO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del d.lgs. 15.12.1997 n. 446 disciplina le entrate comunali tributarie, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di efficienza, equità, efficacia, economicità e trasparenza nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei decreti legislativi di attuazione della legge delega n. 23/2014.
2. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.
3. Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate. In caso di difformità tra disposizioni di regolamenti diversi, prevalgono quelle previste nel presente regolamento.
4. Il presente regolamento si applica altresì per le entrate non tributarie con particolari riferimento al capo VIII.

Art. 2 - Entrate comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse e diritti aventi comunque natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente.
2. Costituiscono entrate non tributarie quelle derivanti:
 - ❑ dalla occupazione di suolo pubblico (Cosap)
 - ❑ dalla gestione del patrimonio
 - ❑ da servizi pubblici a domanda individuale
 - ❑ da sanzioni amministrative
 - ❑ da diversa natura dalle precedenti
3. Sono responsabili delle entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Art. 3 - Statuto del contribuente

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni riportate d.lgs. n. 212/2000, recante lo "Statuto del Contribuente":
 - ❑ chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;

- ❑ pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
 - ❑ semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
 - ❑ rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.
2. Al fine di dare attuazione alle suddette statuizioni in materia tributaria, vengono disciplinati i seguenti istituti:
- Diritto di interpello
 - Accertamento con adesione
 - Reclamo e mediazione
 - Autotutela
 - Compensazione
 - Dilazione di pagamento

Art. 4 - Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali

1. Il Comune assicura un servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali, improntato alle seguenti modalità operative:
- Servizio di front office;
 - affissione di manifesti negli spazi dedicati alla pubblicità istituzionale;
 - comunicati stampa sui quotidiani locali e sul web.
2. I regolamenti e le deliberazioni tariffarie in materia di tributi sono visionabili nel sito internet del Comune di Bellaria Igea Marina
3. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

Art. 5 - Comunicazioni di atti e notizie al Servizio Tributi

1. Non possono essere richiesti al contribuente documenti e informazioni attinenti alla definizione della situazione già in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal medesimo contribuente. E' facoltà dell'interessato presentare documenti al fine di velocizzare la definizione della situazione.

CAPO - II DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 6 - Oggetto

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/97, dell'articolo 11 della Legge n. 212/00, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del d.lgs. n. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo articolo 11 per i tributi comunali applicati nel Comune di Bellaria Igea Marina.

Art. 7 - Materie oggetto di interpello

1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

Art. 8 - Procedura ed effetti

1. L'amministrazione risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).
4. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
5. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

Art. 9 - Legittimazione e presupposti

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

Art. 10 - Contenuto delle istanze

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
 - a. i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b. l'oggetto sommario dell'istanza;
 - c. la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - d. le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - e. l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - f. l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
 - g. la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Art. 11 - Inammissibilità delle istanze

1. Le istanze sono inammissibili se:
 - a) sono prive dei requisiti di cui all'articolo 10

- b) non sono presentate preventivamente ai sensi dell'articolo 9
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
 - d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 10, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
2. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 12 - Oggetto dell'adesione

1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97 e dell'art.52 del d.lgs. 446/97, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del d.lgs. 19.6.1997 n. 218 e successive modificazioni. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel d.lgs. 218/1997.

Art. 13 - Ambito dell'adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
2. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.

Art. 14 - Competenza

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

Art. 15 - Attivazione del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato:
 - a) dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso;
 - b) su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire per l'adesione;
 - c) su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.
2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

Art. 16 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:
 - a) il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;
 - b) gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
 - c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - d) il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.

Art. 17 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può chiedere all'ufficio con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento con adesione ai fini dell'eventuale definizione indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può formulare istanza di accertamento con adesione, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
3. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
4. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni.
5. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.
6. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, sia nell'ipotesi del comma 1 che del comma 2, l'ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
7. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.
8. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.

9. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.
10. Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

Art. 18 - Svolgimento del contraddittorio

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

Art. 19 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.

Art. 20 - Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

Art. 21 - Modalità di pagamento

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro.
3. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
4. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
5. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Art. 22 - Perfezionamento ed effetti della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
 - a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
 - b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento;
4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Art. 23 - Conciliazione giudiziale

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il soggetto che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.

CAPO IV - RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 24 - Oggetto

3. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92 come modificato dal d.lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune di Bellaria Igea Marina nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.
4. Ai sensi dell'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92 per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del d.lgs. 546/92, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Art. 25 - Effetti

1. Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:
 - a) L'ufficio competente;
 - b) L'oggetto del procedimento promosso;
 - c) Il responsabile unico del procedimento, competente anche all'adozione dell'atto finale;
 - d) La data entro la quale deve concludersi il procedimento;
 - e) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92.

Art. 26 - Competenza

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto, salvo individuazione di una struttura autonoma competente mediante apposito atto di giunta. Gli atti impugnabili ai sensi del d.lgs. 546/92 devono indicare:
 - Il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;

- Le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.

Art. 27 - Valutazione

1. L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:
 - all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
 - al grado di sostenibilità della pretesa;
 - al principio di economicità dell'azione amministrativa.
2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
 - a) L'accoglimento totale del reclamo;
 - b) La definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
 - c) Il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
 - d) Il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.
3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

Art. 28 - Perfezionamento e sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
6. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

CAPO V - RAVVEDIMENTO

Art. 29 - Oggetto e cause ostative

1. Il presente capo disciplina il ravvedimento nei tributi locali.
2. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.
3. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

Art. 30 - Ravvedimento del contribuente

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- o Ravvedimento sprint: per omesso/tardivo versamento sanato nei primi 14 giorni successivi alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un quindicesimo (1/15) per ogni giorno di ritardo, cioè nella misura dello 0,2% per ogni giorno di ritardo, che dal 1° gennaio 2016 viene dimezzata allo 0,1%.

giorni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
sanzione	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4

- o Ravvedimento breve: per omesso/tardivo versamento sanato dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un decimo (1/10), cioè pari al 3% dell'imposta, che dal 1° gennaio 2016 viene dimezzata allo 1,5%.
- o Ravvedimento medio: per omesso/tardivo versamento, sanato dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un nono (1/9), cioè pari al 3,33% dell'imposta, che dal 1° gennaio 2016 viene dimezzata allo 1,67%.
- o Ravvedimento lungo: per omesso/tardivo versamento, sanato successivamente al novantesimo giorno e fino ad un anno dal versamento omesso, la sanzione è ridotta ad un ottavo (1/8), cioè pari al 3,75% dell'imposta.
- o Ravvedimento entro due anni : per omesso/tardivo versamento, eseguito entro due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un settimo (1/7), cioè pari al 4,286% dell'imposta;
- o Ravvedimento oltre due anni: per omesso/tardivo versamento, eseguito oltre due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un sesto (1/6), cioè pari al 5% dell'imposta;
- o Ravvedimento per omessa presentazione della dichiarazione: l'omessa presentazione della dichiarazione, a cui non si accompagna un omesso/tardivo versamento, può essere sanata con il versamento di una sanzione ridotta pari al 10% del minimo della sanzione edittale

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

CAPO VI - AUTOTUTELA

Art. 31 - Esercizio dell'autotutela

1. Il Funzionario responsabile del tributo può procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento in tutto o in parte di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.
2. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - errore di persona;
 - errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto;
 - doppia imposizione;
 - mancata considerazione di pagamenti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
4. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:
 - l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
 - vi è pendenza di giudizio;
 - il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.
5. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
6. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
7. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Art. 32 - Effetti

1. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
2. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

CAPO VII - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 33 - Regole generali per la riscossione

1. In adesione alle disposizioni dettate dall'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ente comunale può adottare, in ordine alle proprie entrate, una delle seguenti forme di gestione:
 - a) direttamente attraverso i propri uffici;
 - b) mediante forme associative con altri enti locali, previste dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - c) mediante affidamento a terzi, sulla base delle disposizioni dell'art. 52, c. 5, del D.Lgs.446/97 e nel rispetto delle procedure di gara ad evidenza pubblica.
2. Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione, possono essere gestite anche disgiuntamente.
3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata all'Amministrazione comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale.
4. In caso di affidamento del servizio di gestione di entrate tributarie, le funzioni ed i poteri per lo svolgimento dell'attività di gestione, sono attribuiti al soggetto affidatario, il quale dovrà comunicare all'Ente ed al Ministero dell'Economica e delle Finanze, con le modalità previste dalla normativa vigente, il nominativo del soggetto che assumerà la qualifica di responsabile dell'entrata.
5. Non si procede alla riscossione volontaria quando l'importo ordinario, dovuto per ogni anno, sono i seguenti:
 - ☐ Tassa rifiuti solidi urbani interni € 11,00
 - ☐ Tassa rifiuti solidi urbani interni giornaliera € 3,00
 - ☐ ICI-IMU-TASI € 11,00
 - ☐ Imposta comunale sulla pubblicità € 11,00
 - ☐ Diritto sulle pubbliche affissioni € 3,00
 - ☐ dalla occupazione di suolo pubblico (Cosap) € 11,00;
 - ☐ dalla gestione del patrimonio € 11,00;
 - ☐ da servizi pubblici a domanda individuale € 11,00;
 - ☐ da sanzioni amministrative € 11,00;
 - ☐ da diversa natura dalle precedenti € 11,00
6. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento e non si procede alla riscossione coattiva quando l'importo dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi risulta inferiore a all'importo fissato ai sensi del comma 5.

7. Nei casi di crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali è consentita agli uffici comunali di concerto con il servizio Affari Generali e Legali la valutazione sull'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico. Si intende comunque antieconomico il perseguimento di crediti complessivamente inferiori ad euro 100,00, (importo riferito a tutte le annualità pendenti e comprensivo di ogni accessorio), o comunque di importo inferiore o pari alle spese previste per le necessarie procedure.

CAPO VIII - DILAZIONE - RIMBORSO ACCOLLO E COMPENSAZIONE

Art. 34 - Dilazione dei debiti non assolti

6. In caso di avviso di accertamento e ingiunzione di pagamento ovvero sollecito di pagamento, oltre a quanto già specificato, per le entrate non tributarie, ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria e non tributaria il Funzionario responsabile del tributo ovvero il responsabile del servizio, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole:
- a) Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 200,00
 - b) Regole generali per l'articolazione delle rate mensili fino ad un massimo di rate 60:
 - da 200,01 a 400,00 euro: fino a quattro rate;
 - da euro 400,01 a euro 1.000,00: fino a otto rate;
 - da euro 1.000,01 a euro 3.000,00: fino a dodici;
 - da euro 3.000,01 a euro 10.000,00: fino a ventiquattro rate;
 - da euro 10.000,01 a euro 40.000,00: fino a trentasei rate;
 - da euro 40.000,01 fino a 70.000,00: fino a quarantotto rate;
 - oltre euro 70.000,00 fino a sessanta rate.
 - c) Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
 - d) In ragione della natura dell'attività o della condizione lavorativa, il pagamento delle rate può essere allocato in determinati mesi dell'anno.
 - e) Per importi rilevanti, almeno pari a 25.000,00 euro, il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore.
 - f) Ogni valutazione in merito al numero di rate concedibili va effettuata sulla base della situazione patrimoniale e debitoria complessiva del richiedente.
 - g) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe al piano rate previsto dalla lettera b) del presente comma.
 - h) E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione), purchè non sia in corso una procedura esecutiva.
7. Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso, e delle possibilità di pagamento del debitore.
8. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.
9. Il debitore deve consegnare all'Ufficio Tributi le quietanze di pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento entro i termini di due rate comporta la decadenza dal beneficio di dilazione e l'obbligo di pagamento entro 15 giorni in unica soluzione del debito residuo.

10. In caso di revoca della dilazione, a seguito del mancato pagamento delle rate di cui al punto 4, la stessa può essere riattivata se il debitore, preventivamente, salda le rate scadute.
11. Una volta iniziate le procedure esecutive eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1 soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune.

Art. 35 - Definizione e versamenti

1. La dilazione di pagamento sui tributi può essere concessa unicamente su un titolo di definizione della pretesa, avuto riguardo al rispetto delle regole di decadenza e prescrizione del tributo.
2. In caso di dilazione su avviso di accertamento, il periodo di dilazione non può superare il termine di sei mesi antecedente alla decadenza per la notifica del titolo di riscossione coattiva. Per periodi di dilazione superiore al descritto limite temporale, la dilazione viene concessa su ingiunzione di pagamento che, in tal caso, non è soggetta all'applicazione di costi di riscossione.
3. La dilazione si perfeziona col pagamento della prima rata.
4. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
5. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza .
6. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
7. L'istanza non inibisce l'adozione di nuove misure cautelari, ma preclude le azioni esecutive.
8. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo di pagamento entro 30 giorni in un'unica soluzione.

Art. 36 - Disciplina della dilazione per importi iscritti a ruolo

1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del d.lgs. 46/99 e nell'art. 19 del DPR 602/73, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti a ruolo coattivo deve essere presentata all'Agente della riscossione competente per ambito che agirà secondo le disposizioni normative .

Art. 37 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore all'importo fissato ai sensi dell'art. 33 comma 5.

Art. 38 - Accollo

1. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
2. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - generalità e codice fiscale dell'accollante;
 - il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

Art. 39 - Compensazione

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato sugli anni precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. Il responsabile del servizio dovrà trasmettere all'ufficio ragioneria la determina con la quale vengono definiti gli importi e la natura dei tributi compensati ai fini della regolarizzazione contabile.
5. La compensazione può essere applicata, qualora vi ricorrano le condizioni, su istanza del contribuente, anche tra tributi comunali.

Art. 40 - Interessi

1. La misura degli interessi sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi è fissata nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno.

2. Gli interessi sui rimborsi sono riconosciuti su richiesta del contribuente e decorrono dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 41 - Sospensione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere differiti nel caso di eventi eccezionali non prevedibili.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Art. 43 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2016.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to FILIPPO GIORGETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (DOTT. DANILO FRICANO)

Pubblicata la suestesa deliberazione all'Albo on-line il giorno 23-02-2018 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Lì 23-02-2018

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line di questo Comune sul sito www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it dal 23-02-2018 al 10-03-2018 e contro la medesima non sono stati prodotti ricorsi.

Lì

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì 23-02-2018

IL SEGRETARIO GENERALE